

CODICE ETICO DELLA FONDAZIONE LAPS

**Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del
22.02.2018**

INDICE.

Premessa.

Art. 1 – La finalità del Codice etico.

Art. 2 – I Destinatari e l’ambito di applicazione del Codice etico.

Art. 3 – Il valore vincolante del Codice etico.

Art. 4 – I contratti, gli accordi, e le convenzioni della Fondazione.

I principi generali.

Art. 5 – La Persona.

Art. 6 – I Fanciulli.

Art. 7 – I Diritti dei Fanciulli.

Art. 8 – Gli impegni della Fondazione.

Art. 9 – La promozione della cultura della cura del Fanciullo.

Le regole di comportamento.

Art. 10 – Principi generali.

Art. 11 – Il conflitto di interessi.

Art. 12 – I rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 13 – La sicurezza sul lavoro.

Art. 14 – La tutela della privacy.

Art. 15 – L'utilizzo delle risorse della Fondazione.

Art. 16 – La Trasparenza della Fondazione.

Art. 17 – La partecipazione alla programmazione delle attività della Fondazione.

Disposizioni finali.

Art. 18 – Rapporti con il modello organizzativo gestionale ex D.lg. n. 231/2001.

Art. 19 – L'Organismo di Vigilanza.

Art. 20 – Segnalazioni circa le eventuali segnalazioni di violazioni del Codice etico.

Premessa.

Art. 1 – La finalità del Codice etico.

1. Il presente Codice etico ha la finalità di conformare i comportamenti dei portatori di interessi attinenti alla Fondazione LAPS ai principi etici, che costituiscono il quadro valoriale entro il quale la Fondazione orienta e svolge la sua attività a favore dei minori.

Art. 2 – I Destinatari e l'ambito di applicazione del Codice etico.

1. In particolare i destinatari del presente Codice etico (Destinatari) sono il Presidente della Fondazione, i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale, ogni altro Membro degli Organi della Fondazione, il Personale, i collaboratori esterni, i consulenti, i fornitori di beni e servizi, ogni contraente della Fondazione, ogni Ente pubblico e privato che collabora con la Fondazione.

2. I Destinatari sono tenuti alla conoscenza del Codice etico in oggetto; sarà compito del Segretario Generale procedere alla adeguata diffusione della sua conoscenza.

Art. 3 – Il valore vincolante del Codice etico.

1. Per i rapporti regolati da obbligazioni contrattuali, il mancato rispetto del Codice etico rappresenta inadempienza contrattuale, e quindi causa di responsabilità contrattuale, e nel caso del Personale anche di responsabilità disciplinare.

2. Nel caso di convenzioni, accordi di rete, associazioni temporanee di scopo, ed altre forme associative previste dalla vigente normativa, il mancato rispetto del Codice etico è causa di risoluzione dei citati accordi nei confronti del soggetto inadempiente.

Art. 4 – I contratti, gli accordi, e le convenzioni della Fondazione.

1. Ogni accordo di qualsiasi natura, di cui è parte la Fondazione, è subordinato all'accettazione delle altre parti del Codice etico in oggetto.

I principi generali.

Art. 5 – La Persona.

1. La Persona è il valore ontologico di riferimento della Fondazione. L'Essere della Persona si sostanzia nella Sua Libertà di Autodeterminazione. Pertanto la Fondazione assume come primario impegno etico il rispetto della Libertà della Persona, e il sostegno alla Sua Autodeterminazione ed Autorealizzazione.
2. La Fondazione ritiene che il percorso di Autodeterminazione e di Autorealizzazione si compie attraverso la ricerca di un armonioso equilibrio tra l'esercizio dei fondamentali diritti della Persona, e i doveri etico-morali, sociali, e politici di rispetto dell'altrui Libertà, e di Solidarietà umana e sociale nei confronti del Prossimo.

Art. 6 – I Fanciulli.

1. Tra le Persone, i Fanciulli (termine da intendersi secondo la definizione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'ONU) rappresentano il Bene più prezioso, da proteggere da ogni evento negativo che possa turbare o limitare il loro Progresso spirituale, umano, intellettuale, relazionale, affettivo, e fisico.
2. Pertanto la cura del Fanciullo, ed in particolare dei bambini, è il principale impegno fattivo della Fondazione.

3. Tale cura si esplica nel convincimento che il felice sviluppo di un fanciullo è sempre un processo collettivo, che coinvolge la “Comunità Accudente ed Educante”, con la quale è necessario costruire “Alleanze”.

Art. 7 – I Diritti dei Fanciulli.

1. La Fondazione riconosce quali diritti inalienabili dei Fanciulli, quelli sanciti dalle Convenzioni internazionali, dalla Costituzione italiana, e dalla vigente normativa.

2. In particolare si riconosce quale documento fondamentale ispiratore della Fondazione, la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991.

3. Nello specifico, si fa proprio il principio dell’art. 3 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della preminenza del “superiore interesse del Minore”.

4. Più in generale la Fondazione ritiene che i fanciulli hanno diritto a:

- una esistenza dignitosa;
- essere amati;
- essere felici;
- essere ascoltati;
- essere educati;
- essere sicuri e protetti;
- non essere discriminati;
- essere integrati;
- avere positive figure adulte di riferimento;
- giocare e coltivare amicizie;
- potersi istruire e formarsi professionalmente;

- seguire le proprie propensioni naturali;
 - potere beneficiare di opportunità per il proprio progetto di vita.
5. Il sostegno ai Fanciulli avviene, da parte della Fondazione, attraverso interventi compensativi, di cura e protezione, ed interventi di ampliamento delle opportunità per la costruzione del personale progetto di vita.

Art. 8 – Gli impegni della Fondazione.

1. La Fondazione e i Destinatari si impegnano a considerare il Bene dei Fanciulli quale principale finalità del loro agire.
2. Ogni azione della Fondazione è orientata a tale finalità.
3. La Fondazione inoltre si impegna ad una gestione improntata a principi di legalità, trasparenza, e responsabilità verso la Collettività e l’Ambiente.

Art. 9 – La promozione della cultura della cura del Fanciullo.

1. La Fondazione si impegna a diffondere, in ogni ambito sociale, economico, politico, ed educativo ritenuto opportuno, la cultura della cura e della felicità del fanciullo.

Le regole di comportamento.

Art. 10 – Principi generali.

1. L’attività progettuale e gestionale della Fondazione è orientata dai Principi sopra esposti.

2. I predetti principi orientano in ogni occasione e contesto, l'azione dei Destinatari all'interno e all'esterno della Fondazione, anche in ambiti non propri della stessa.
3. I Destinatari sono tenuti a fare osservare nell'ambito degli specifici ruoli, funzioni, e competenze quanto previsto dal Codice etico in oggetto.
4. I Destinatari si impegnano a:
 - evitare di porre in essere, di dare causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei alla commissione delle fattispecie di reato richiamate nel D.lgs. n. 231/2001;
 - informare senza ritardo la Fondazione di eventuali procedimenti penali, civili, amministrativi susseguenti a violazioni penali previste dal D.lgs. n. 231/2001;
 - informare senza ritardo la Fondazione di eventuali procedimenti penali, civili, amministrativi, attivati a loro carico in merito ad atti lesivi dei diritti e/o degli interessi di minori.

Art. 11 – Il conflitto di interessi.

1. Si ha conflitto di interesse nel caso in cui interessi dei Destinatari possano confliggere, anche solo potenzialmente, con le finalità e gli interessi della Fondazione.
2. Il Destinatario che si trova in conflitto di interesse, anche solo potenziale, informa la Fondazione di tale conflitto, e si astiene da ogni azione in merito fino ad eventuale autorizzazione della Fondazione.
3. I Destinatari non possono partecipare e collaborare con Enti e Persone, le cui finalità, obiettivi ed azioni confliggono con quanto previsto dal Codice etico in oggetto.

Art. 12 – I rapporti con la Pubblica Amministrazione.

1. I Destinatari non adottano comportamenti atti a distogliere i dipendenti pubblici dal loro dovere di correttezza, lealtà, efficacia, efficienza, ed imparzialità nell'ambito dell'azione amministrativa.



LIBERA ACCADEMIA PROGETTI SPERIMENTALI

2. I Destinatari si astengono di chiedere ai dipendenti pubblici di violare il dovere del segreto di ufficio.

3. Nel caso i Destinatari ricevano, per quanto di competenza dell'ambito della Fondazione, da dipendenti pubblici richieste e/o proposte non lecite e/o non congrue ai propri doveri di ufficio, ne danno immediata comunicazione alla Fondazione e all'Organismo di Vigilanza.

4. I Destinatari sono tenuti a produrre agli Uffici della Pubblica Amministrazione informazioni e documenti attestanti il vero.

5. I Destinatari possono offrire ai dipendenti pubblici regali o altre utilità, solo di modesto valore complessivo.

6. Nel caso di ricevimento e/o di gestione di risorse pubbliche, i Destinatari si impegnano alla più corretta gestione, e alla più ampia e trasparente rendicontazione.

Art. 13 – La sicurezza sul lavoro.

1. La Destinatari riconoscono nella tutela della sicurezza ed integrità dei lavoratori una finalità di primaria importanza.

2. I Destinatari, per quanto di competenza, si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lg. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 14 – La tutela della privacy.

1. I Destinatari riconoscono nella tutela della privacy e dei dati di natura sensibile una finalità di primaria importanza.

2. I Destinatari, per quanto di competenza, si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dal Regolamento Europeo n. 679/2016, dalle linee guida e dai pareri del Garante della Privacy.

Art. 15 – L'utilizzo delle risorse della Fondazione.

1. I Destinatari si impegnano, per quanto di competenza, al corretto utilizzo delle risorse tangibili ed intangibili della Fondazione, alla loro conservazione, e alla loro valorizzazione.
2. I Destinatari si astengono dall'utilizzo delle risorse tangibili ed intangibili della Fondazione per finalità e scopi diversi da quelli perseguiti dalla Fondazione.
3. I Destinatari prestano, per quanto di competenza, particolare cura alle risorse tangibili ed intangibili acquisite come frutto di donazioni, liberalità e contributi pubblici, attraverso un puntuale rispetto della vigente normativa, e attraverso la trasparenza e rendicontazione della loro gestione.

Art. 16 – La Trasparenza della Fondazione.

1. La Fondazione ha il primario obiettivo di garantire a tutti i portatori di interessi la più ampia conoscenza della sua azione e dei risultati ottenuti.

Art. 17 – La partecipazione alla programmazione delle attività della Fondazione.

1. La Fondazione adotta misure di coinvolgimento ed ascolto dei portatori di interessi per la definizione della programmazione annuale delle attività.
2. In particolare, in relazione a quanto sopra, saranno coinvolti ed ascoltati i Fanciulli.

Disposizioni finali.

Art. 18 – Rapporti con il modello organizzativo gestionale ex D.lg. n. 231/2001.

1. Il Codice etico è il presupposto per lo sviluppo del modello organizzativo ex D.lg. n. 231/2001.
2. Per quanto sopra espresso il Codice etico è parte integrante del predetto modello.

Art. 19 – L’Organismo di Vigilanza.

1. E’ primario compito dell’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, vigilare sull’osservanza del Codice etico in oggetto da parte dei Destinatari.
2. I Destinatari hanno il dovere di collaborare con l’Organismo di Vigilanza, nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste.

Art. 20 – Segnalazioni circa le eventuali segnalazioni di violazioni del Codice etico.

1. I Destinatari sono tenuti a fornire tempestiva informativa e comunicazione al Presidente, al Segretario Generale, e all’Organismo di Vigilanza, quando siano a conoscenza di eventuali violazioni del presente Codice Etico.